

COMUNE DI POMARANCE

Provincia di Pisa

C.F. 00347520504

**AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA
GESTIONE E VALORIZZAZIONE DEI LUOGHI
DELLA CULTURA DEL COMUNE DI POMARANCE
- CIG: 777426024E**

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemiladiciannove (2019) e di questo il giorno() del mese
di (01) nell'Ufficio di Segreteria del Comune di Pomarance, sito
in Piazza Sant'Anna n. 1, nel Palazzo Comunale;=====

Avanti a me, nata a il, Segretario
Comunale del Comune suddetto, autorizzata a rogare contratti
nell'interesse dell'Amministrazione da cui dipende, ai sensi dell'art. 97,
IV comma 4 del D.Lgs. n.267/2000 ed in virtù del provvedimento
sindacale n. ... del, si sono personalmente
costituiti:=====

1) il Comune di Pomarance (Provincia di Pisa), con sede in
Pomarance (Pi), Piazza Sant'Anna n. 1, codice fiscale 00347520504,
in questo atto rappresentato da _____, nato/a
a il, nella sua qualità di Direttore del
Settore, dipendente del Comune di Pomarance
domiciliato/a per la carica presso il Comune, il/la quale, dichiara di
agire non in proprio ma in nome e per conto del Comune di
Pomarance e non altrimenti che nel contesto dell'atto verrà chiamato
"Comune" e si costituisce in questo atto e lo stipula in forza dei poteri
che le/gli derivano giusto provvedimento del Sindaco n. del

28/05/2019, in

atti.=====

2) Idealcoop Società Cooperativa Sociale Onlus (Società contraente,

in seguito per brevità indicata come "Società") con sede legale in

Pomarance, Località Santo Stefano, 7, codice fiscale e partita

IVA, iscritta all'Albo Regionale delle Cooperative Sociali,

sezione B, con Decreto Giunta Regionale N. 1178 del 29/09/1994

integrato con determina dirigenziale della Provincia di Pisa n. 4737 e

all'Albo regionale delle Società Cooperative al n. A162241 del

30.03.2005 rappresentata dal Sig., nato a il

C.F. domiciliato per il presente atto presso la sede

della Società nella sua qualità di legale rappresentante dell'impresa

concessionaria in forma singola, come risulta nell'apposita visura

conservata agli atti dell'Ufficio, di seguito nel presente atto denominata

semplicemente "concessionario" o "Società"; per la sottoscrizione del

presente contratto redatto in forma pubblica amministrativa, nella sua

qualità di legale rappresentante

comparenti della cui identità personale e capacità giuridica io

Segretario Comunale sono personalmente certo

PREMESSO

CHE:

- con delibera di Consiglio n. 3 del 21/01/2019 sono state approvate le integrazioni al Piano delle Alienazioni e delle Valorizzazioni Immobiliari anno 2019;
- con delibera di Consiglio n. 4 del 21/01/2019 è stata approvata la relazione di cui all'art. 34, comma 20, D.L.179/2012 convertito in L. 221/2012 concernente l'affidamento in concessione della gestione e valorizzazione dei luoghi della cultura del Comune;

• con delibera di Giunta n. 10 del 21/01/2019 sono stati approvati gli indirizzi per l'affidamento in concessione della gestione e

valorizzazione dei luoghi della cultura del Comune di Pomarance;

• con determina a contrarre del Direttore del Settore Affari Generali n. 12 generale 18 del 23/01/2019 è stata approvata la

Relazione tecnico illustrativa, il Capitolato speciale, i criteri di valutazione dell'offerta, l'avviso di manifestazione di interesse

con relativa modulistica del progetto di concessione del servizio in oggetto, per il valore complessivo stimato di € 228.389,91

oltre IVA con un importo a base di gara di € 84.375,00 oltre IVA per la durata della concessione di anni due con possibilità di

proroga stabilendo altresì di affidare la concessione stessa mediante procedura negoziata previa manifestazione di

interesse da esperirsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95 del D. Lgs. 50/2016 e

ss.mm. ed ii;

• con determina settoriale n. 36 generale n. 76 del 11/02/2019 è stata approvata la documentazione di gara da inviare

all'operatore che ha manifestato interesse per l'affidamento in concessione della gestione e valorizzazione dei luoghi della

cultura del Comune di Pomarance;

• con verbale del 04/03/2019 richiamato con determina settoriale n. 102 del 26/03/2019 generale n. 364 del 8/05/2019

sono state verificate le condizioni di partecipazione;

- con determina settoriale n. 102 del 26/03/2019 generale n. 364 del 08/05/2019 è stata formulata la proposta di aggiudicazione della concessione in oggetto a favore dell'impresa per un importo di € 81.421,87 oltre IVA 22% per un totale pari ad € 99.334,68;

- con determina n. _____ del _____ si è provveduto all'approvazione del verbale del 04/03/2019, all'approvazione del presente schema contrattuale e all'aggiudicazione della concessione del servizio in oggetto per un importo di € 81.421,87 oltre IVA 22% per un totale pari ad € 99.334,68 alla Idealcoop Società Cooperativa Onlus;

- si è provveduto ad effettuare la comunicazione dell'aggiudicazione ai sensi dell'art. 76 del D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016 ;

- è stato assegnato alla concessione in oggetto il codice CIG 777426024E, da riportare nei bonifici relativi a ciascuna transazione posta in essere dal concessionario ai sensi dell'art. 3, comma 5, della legge n. 136/2010 e s.m.i.;

- è stato acquisito il DURC ai sensi del D.M. 30 gennaio 2015, dal quale risulta che il concessionario è in regola con gli adempimenti contributivi e assicurativi;

- dato l'importo della presente concessione non è stato necessario provvedere agli adempimenti previsti dal D.Lgs. n. 159/2011 e successive modifiche ed integrazioni, ai sensi dell'art. 83, comma 3, lettera e), del citato decreto;

TUTTO CIO' PREMESSO

le parti convengono quanto segue:

Art. 1- PREMESSE

Le premesse di cui sopra fanno parte integrante e sostanziale del presente atto.

Art. 2 - OGGETTO DEL CONTRATTO

Il Comune di Pomarance come sopra rappresentato, stipula con la Società che come sopra rappresentata accetta, l'affidamento del servizio meglio descritto e specificato nel Capitolato Speciale, comprendente la gestione e valorizzazione dei luoghi della cultura del Comune di Pomarance di seguito identificati:

- Casa Bicocchi, Via Roncalli, Pomarance;
- Mostra Permanente Guerrieri e Artigiani, Via Roncalli, Pomarance;
- Rocca Sillana, Frazione S. Dalmazio, Pomarance;
- Torrino e Fornaci, Vicolo dei Frantoi, Pomarance;
- Teatro dei Coraggiosi, Via Gramsci e Teatro de Larderel, Via Roncalli, Pomarance.
- locali accoglienza visitatori, informazioni e bookshop presso il Museo della Geotermia di Larderello (di cui il Comune di Pomarance è comodatario).

Il Signor in nome e per conto della Società che rappresenta, si obbliga a far eseguire le attività oggetto di concessione e si dichiara edotto degli obblighi che col presente atto viene ad assumere ai sensi e per gli effetti del Codice dei contratti pubblici di cui al D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, di seguito chiamato "Codice", del D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207, di seguito denominato

“Regolamento” per le parti non abrogate dal d.lgs. n. 50/2016, della Legge Regione Toscana 13 luglio 2007, n. 38 e s.m.i., di seguito denominata “L.R.T. n. 38/07 e s.m.i.” per le disposizioni compatibili con il d.lgs. n. 50/2016, e si impegna, pertanto a curarne l'esatta osservanza.

La Società _____ elegge domicilio legale presso _____
in _____
_____ via

_____ dove potranno validamente esser fatte tutte le comunicazioni e notifiche in dipendenza del presente contratto. Per tutto quanto non espressamente previsto le parti si rifanno alle vigenti disposizioni di legge in materia.

Art. 3 – DURATA E CORRISPETTIVO DELLA CONCESSIONE

La durata della concessione viene stabilita in anni due decorrenti dal 01/03/2019 al 22/03/2021.

Il Comune, alla scadenza del contratto si riserva la facoltà di disporre la proroga tecnica del contratto nella misura strettamente necessaria, per un periodo comunque non eccedente i sei mesi successivi alla scadenza del contratto e comunque non oltre il 30/09/2021 alle medesime condizioni contrattuali, nelle more dell'espletamento della nuova procedura ad evidenza pubblica.

L'eventuale decisione di prorogare o meno il contratto rientra nella discrezionalità dell'Amministrazione.

A fronte della concessione del servizio in oggetto il Comune di Pomarance corrisponderà ai sensi dell'art. 23 del Capitolato Speciale un contributo pari a € 81.421,87 oltre IVA 22% per un totale di € 99.334,68 da corrispondere a cadenza trimestrale previa presentazione della documentazione prevista dal già citato articolo. In caso di proroga presunta fino al 30/09/2021 la quota parte del contributo comunale sarà pari ad € 20.355,47 oltre iva 22%. Ai sensi

dell'art. 106 comma 12 del D.Lgs 50/2016 la stazione appaltante, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, può imporre al concessionario l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. Inoltre, in caso sorga l'esigenza di una modifica del contratto durante il periodo di efficacia, la stazione appaltante si riserva di verificare che sussistano le condizioni per l'applicazione dell'art. 106 comma 1 lettera b.

Art. 4 - DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO

Il servizio viene concesso ed accettato sotto la piena, assoluta, inderogabile e inscindibile osservanza delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità desunti e risultanti dal Capitolato Speciale, parte integrante e sostanziale del presente contratto che la Società dichiara di conoscere e di accettare e che qui si intendono integralmente riportati e trascritti con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione.

Art. 5 – MODIFICA DEL CONTRATTO DURANTE IL PERIODO DI EFFICACIA

Per le modifiche alla concessione si fa riferimento a quanto previsto dall'art. 175 del D. Lgs. n. 50/2016.

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 165 del D. Lgs. n. 50/2016, il verificarsi di fatti non riconducibili al concessionario che incidano sull'equilibrio economico-finanziario della gestione può comportare la revisione della concessione da attuare mediante la rideterminazione delle condizioni di equilibrio.

Art. 6- AVVIO DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

Sarà proceduto all'avvio dell'esecuzione del contratto entro 30 giorni dalla data di stipulazione, fatta salva l'esecuzione d'urgenza di cui all'art. 32, comma 8, del Codice. Trascorso tale termine sarà applicata una penale ai sensi dell'articolo 14 del Capitolato Speciale.

Art. 7- INIZIO E TERMINE PER L'ESECUZIONE - PENALI

Il concessionario dovrà eseguire tutte le prestazioni previste secondo modi e termini stabiliti dal Capitolato Speciale per l'esecuzione delle stesse.

Le inadempienze comporteranno l'applicazione di penalità ai sensi dell'art. 14 del Capitolato Speciale nella misura del 0,3X1000 dell'importo contrattuale per ogni singola irregolarità accertata nell'esecuzione del servizio.

Per inadempienze sono da intendersi quelle che comportano il mancato rispetto delle prescrizioni e degli obblighi di cui al Capitolato Speciale e degli altri documenti di riferimento, oltre al mancato rispetto, anche con riferimento alla sola ed esclusiva tempistica, delle leggi vigenti in materia di assicurazione del personale e di pagamento di imposte e tasse nulla escluso od eccettuato. Si specifica ed evidenzia che l'applicazione delle penali avverrà anche nell'ipotesi in cui la stessa non sia espressamente prevista purché si rientri in una delle casistiche ed ipotesi di cui al comma precedente.

Il Responsabile dell'esecuzione del servizio provvederà a contestare le riscontrate inadempienze a mezzo PEC; nella stessa nota sarà comunicato l'ammontare delle penali determinate e poste a carico del concessionario. Quest'ultimo potrà formulare le eventuali controdeduzioni scritte entro giorni 5 (cinque) dalla data di ricevimento della suddetta comunicazione; in mancanza di valide controdeduzioni o scaduto tale termine, il Comune procederà all'applicazione delle

previste sanzioni senza alcuna ulteriore comunicazione da parte di questo Ente.

L'ammontare delle penali sarà detratto dal contributo dovuto al concessionario.

Art. 8- OBBLIGHI DI TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

Ai sensi dell'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i., il

Concessionario assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, compreso quello di comunicare al Comune di Pomarance, tempestivamente e, comunque, entro sette giorni dalla loro accensione, gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati e le generalità e il codice fiscale delle persone delegate a operare su di essi, nonché ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

Tutti i movimenti finanziari relativi al presente atto devono essere registrati su apposito/i conto/i corrente/i dedicato/i e devono essere effettuati esclusivamente tramite bonifico bancario o postale, nel quale deve esser riportato il codice CIG assegnato al lotto oggetto di aggiudicazione e precisamente: 777426024E.

Art. 9- ONERI ED OBBLIGHI DIVERSI A CARICO DEL CONCESSIONARIO. RESPONSABILITA' DEL CONCESSIONARIO

Il concessionario si impegna a rispettare tutti gli oneri ed obblighi contenuti nel presente contratto, nonché nel Capitolato Speciale facente parte integrante e sostanziale dello stesso.

Ai sensi dell'art. 24 della L.R.T. n. 38/07, è altresì fatto obbligo al concessionario di informare immediatamente la stazione appaltante

di qualsiasi atto di intimidazione commessa nei suoi confronti nel corso del contratto con la finalità di condizionarne la regolare e corretta esecuzione.

Le parti danno atto che il Concessionario ha dichiarato in sede di gara di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili.

Art. 10 – RICAVI E TARIFFE

Il concessionario ha diritto ai sensi dell'art. 3 del Capitolato Speciale ad introitare tutti i ricavi derivanti dalla gestione dei luoghi della cultura oltre al contributo comunale come da offerta presentata. Il concessionario ha altresì diritto ad introitare tutti i ricavi derivanti dalla gestione dei luoghi della cultura anche nel periodo di proroga oltre alla quota parte di contributo comunale.

I proventi dei biglietti derivanti dalla concessione in oggetto saranno introitati dal concessionario secondo quanto previsto dall'art. 6 del Capitolato Speciale.

Art. 11- TRATTAMENTO DEI LAVORATORI

Nell'esecuzione delle prestazioni che formano oggetto del presente contratto, la Società è tenuta ad osservare, integralmente, il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi, nazionale e territoriale, in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono le prestazioni.

Il concessionario si obbliga, altresì, ad applicare il contratto o gli accordi medesimi, anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione, e, se cooperative, anche nei rapporti con soci.

I suddetti obblighi vincolano la Società, anche se non sia aderente alle associazioni stipulanti o se receda da esse, e ciò

indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura, dalla dimensione e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o sindacale.

La Società è responsabile in solido, nei confronti del Comune, dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti. Il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato, non esime la Società concessionaria dalla responsabilità di cui al comma precedente e ciò senza pregiudizio degli altri diritti del Comune.

La Società è inoltre obbligata ad applicare integralmente le disposizioni di cui all'art. 105 c. 9 del Codice.

La Società è inoltre obbligata al versamento all'INAIL, nonché, ove tenuta, alle Casse Edili, agli Enti Scuola, agli altri Enti Previdenziali ed Assistenziali cui il lavoratore risulti iscritto, dei contributi stabiliti per fini mutualistici e per la scuola professionale.

Tutto quanto sopra secondo il contratto nazionale per gli addetti a _____

vigente al momento della firma del presente contratto.

La regolarità contributiva ed assicurativa della Società concessionaria sarà verificata dal Comune prima dell'emissione di ogni singolo stato avanzamento, mediante acquisizione del Documento Unico di Regolarità Contributiva.

Art. 12- SICUREZZA

Con la sottoscrizione del presente atto il concessionario si obbliga a rispettare ed applicare integralmente quanto previsto dal D.Lgs 81/2008 Testo Unico in materia di tutela della salute e della

sicurezza nei luoghi di lavoro, nonché a fornire tutti gli elaborati, dati ed informazioni che verranno richiesti dal committente.

Ai sensi dell'art. 13 del Capitolato Speciale la Società si obbliga ad informare e formare adeguatamente il proprio personale circa i rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui è destinata ad operare, rilevabili dal documento di valutazione dei rischi, nonché a comunicare alla stazione appaltante i rischi specifici derivanti dalla sua attività che verranno introdotti nell'ambiente stesso.

**ART. 13- CLAUSOLA SOCIALE DI
RIASSORBIMENTO DEL PERSONALE**

Ai sensi dell'art. 50 del D. Lgs. n. 50/2016 il concessionario si impegna, nel rispetto dei vigenti contratti collettivi di settore di cui all'art. 51 del D. Lgs. 15 giugno 2015, n. 81, compatibilmente con la propria organizzazione aziendale e nella misura in cui debba effettuare nuove assunzioni, ad assumere ed utilizzare prioritariamente, nell'espletamento delle prestazioni oggetto del presente capitolato, qualora accettino, gli addetti dei concessionari cessanti che ne abbiano il diritto e ad applicare, nei confronti dei medesimi, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle loro applicate al momento del subentro e, comunque, non inferiori al C.C.N.L. applicato per i propri dipendenti. Il passaggio dovrà avvenire senza periodo di prova e dovrà essere riconosciuta l'anzianità di servizio.

**Art. 14- DISCIPLINA DEL
SUBAPPALTO**

Si dà atto che in sede di offerta il concessionario ha dichiarato che non intende subappaltare alcuna prestazione.

Art. 15- COPERTURE ASSICURATIVE

Sono a completo carico del concessionario tutte le misure e tutti gli adempimenti per evitare il verificarsi di danni agli immobili comunali e agli impianti oggetto di concessione ed esonera espressamente il Comune da ogni responsabilità per i danni diretti od indiretti che possano derivargli da fatti od omissioni, dolosi o colposi anche di terzi, manlevando il Comune da ogni responsabilità ex artt. 2050 e 2051 c.c.

In sede di sottoscrizione il concessionario presenta polizza assicurativa per responsabilità civile contro terzi, sottoscritta con l'assicurazione-----Agenzia di _____ con il massimale di € 3.000.000,00 (tremilioni/00) per sinistro idonea a tenere indenne l'Ente di ogni e qualsivoglia danno causato dal concessionario a persone o cose nell'espletamento delle prestazioni e nell'attività oggetto della concessione, anche per fatto dei propri dipendenti o appaltatori ex art. 2049 c.c. Nella polizza il Comune dovrà risultare tra gli assicurati. La polizza di cui sopra dovrà contenere una clausola di vincolo in favore del concedente, per tutta la durata della concessione, del seguente tenore: "In relazione alla concessione rilasciata in data _____ tra il Comune di Pomarance e _____ in qualità di concessionario del servizio, la presente polizza è vincolata a tutti gli effetti a favore

I rischi non coperti dalle Polizze, nonché gli scoperti e le franchigie, si intendono a carico esclusivo del concessionario.

E', altresì, a carico del concessionario l'onere per il ripristino di opere o il risarcimento di danni ai luoghi, a cose o a terzi determinati da mancata, tardiva o inadeguata assunzione dei necessari provvedimenti, indipendentemente dall'esistenza di adeguata copertura assicurativa.

A garanzia di tutti gli obblighi assunti con la presente concessione è stata prestata, a titolo di cauzione definitiva, la polizza fideiussoria n. _____ dell'importo di _____ cifra corrispondente al dell'importo dovuto, in quanto la suddetta Società non ha/ha presentato la certificazione ai sensi dell'art. 93, comma 7, del D. L.gs. 50 del 18/04/2016 valida dal _____ fino al _____ e comunque fino ad espressa autorizzazione di svincolo da parte del Comune.

In caso di escussione della cauzione per inadempienze del concessionario, la stessa dovrà essere reintegrata per una somma pari all'importo escusso.

La polizza fideiussoria dovrà contenere l'espressa condizione che il fideiussore è tenuto a soddisfare l'obbligazione a semplice richiesta del Comune, senza facoltà di opporre alcuna eccezione relativa al rapporto di provvista e/o di valuta, incluse quelle indicate dall'art. 1945 c.c.. Ogni effetto della fideiussione dovrà cessare sei mesi

dopo la scadenza del contratto di concessione ai sensi dell'art. 1957 c.c..

Art. 16- DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO

Il presente contratto come previsto dall'art. 18 del Capitolato Speciale non può essere ceduto a pena di nullità ai sensi dell'art. 105, comma 1, del Codice.

È fatto salvo quanto stabilito all'art. 106, comma 1, lettera d), del Codice.

Art. 17-REVOCA E RISOLUZIONE

Il Comune può revocare la concessione per motivi di pubblico interesse ai sensi dell'art. 176 c. 4 del D. Lgs. 50/2016.

Il concessionario può richiedere la risoluzione dal contratto in caso di impossibilità ad eseguire la prestazione per causa non imputabile allo stesso, secondo le disposizioni del codice civile.

Il contratto si risolve in presenza di una o più delle condizioni previste all'art. 108, comma 1 D. Lgs. 50/2016.

Per l'esecuzione d'ufficio, articolo 108 comma 2, l'Amministrazione potrà disporre della somma depositata a garanzia per cauzione e delle somme dovute o depositate a qualsiasi altro titolo.

Costituiscono, altresì, motivo di risoluzione del contratto per grave inadempimento le seguenti fattispecie oltre a quelle previste dall'art. 24 del Capitolato Speciale:

a) il ripetersi di violazioni inerenti la corretta applicazione della normativa in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro e di contratti collettivi di lavoro.

b) il ritardo nell'avvio dell'esecuzione del contratto, qualora si protragga per oltre 30 gg dalla data del verbale di avvio.

c) L'effettuazione di transazioni senza l'utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero di altro strumento idoneo a consentire la piena tracciabilità finanziaria.

Costituisce, altresì, causa di risoluzione del presente rapporto contrattuale la violazione, da parte dei collaboratori a qualsiasi titolo del concessionario del servizio, degli obblighi derivanti dal codice di comportamento dei dipendenti pubblici, di cui al d.P.R. n. 62/2013, e del codice di comportamento integrativo del Comune di Pomarance, approvato con deliberazione Giunta Comunale n. 205 del 16/12/2013, che, in copia, sono consegnati alla sottoscrizione del contratto.

Art. 18-RECESSO

Salvo quanto previsto dall'art. 109 del D. Lgs. 50/2016, il Comune può recedere dal contratto in qualsiasi momento dell'esecuzione, avvalendosi delle facoltà concesse dal Codice Civile.

Il concessionario è tenuto all'accettazione in qualsiasi momento del recesso unilaterale dal contratto, salvo l'obbligo del preavviso di almeno 20 giorni naturali e consecutivi, qualora il Comune intenda provvedere diversamente in merito all'esecuzione, totale o parziale, del servizio assegnato.

Salvo quanto previsto dall'art. 109 comma 1 del D. lgs. 50/2016, il Comune è esonerato dalla corresponsione di qualsiasi indennizzo o risarcimento.

Art. 19- DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

La competenza alla definizione delle controversie di cui al contratto in oggetto viene demandata, ai sensi dell'art. 20 del codice di Procedura Civile, al Giudice del Tribunale di Pisa.

Ai sensi dell'art. 208 del Codice, le controversie relative a diritti soggettivi derivanti dall'esecuzione del contratto possono essere risolte mediante transazione nel rispetto del codice civile, solo ed esclusivamente nell'ipotesi in cui non risulti possibile esperire altri rimedi alternativi. La transazione deve essere redatta in forma scritta a pena di nullità.

Art. 20- TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Il Comune ai sensi del D. Lgs. n.196 del 30/6/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e s.m.i. e del Regolamento (UE) 2016/679 informa il concessionario che tratterà i dati contenuti nel presente contratto esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti comunali in materia. Il concessionario si impegna ad utilizzare i dati personali nella misura strettamente necessaria all'attività da compiere per l'esecuzione del presente contratto ed avvertirà il Comune di qualsiasi evento, che, a seguito dell'esecuzione della prestazione contrattuale, possa aver comportato l'alterazione dei dati. Il concessionario si impegna, inoltre, sotto la sua esclusiva responsabilità ad adottare ogni misura di sicurezza fisica, logica ed organizzativa necessaria a garantire l'integrità ed esattezza dei dati personali trattati e ad evitare rischi di distruzione, perdita o alterazione dei dati, accessi ai dati da parte di

soggetti non autorizzati ed usi non consentiti dei dati utilizzati. Il concessionario, Responsabile del trattamento dei dati personali, si impegna altresì a comunicare al Comune i nominativi dei soggetti delegati al trattamento dei dati personali prima della stipula del contratto.

Art. 21- SPESE DI CONTRATTO

Tutte le spese del presente contratto, nessuna esclusa ed eccettuata, inerenti e conseguenti, sono a totale carico della Società assuntrice del contratto senza diritto di rivalsa nei confronti del Comune di Pomarance.

Ai fini fiscali si dichiara che i servizi di cui al presente contratto sono soggetti al pagamento dell' I.V.A., per cui si richiede la registrazione in misura fissa ai sensi dell'art. 40 del D.P.R. n. 131/86. Al riguardo si dà atto che il presente contratto sarà prodotto all'Agenzia delle Entrate in modalità telematica mediante piattaforma SISTER. Si dà altresì atto che per quanto riguarda l'imposta di bollo ricorre l'ipotesi di esenzione di cui all'art. 82 comma 5 del D.Lgs. 117/2017. I diritti di segreteria ai sensi dell'art. 21 comma 4 del DPR n. 465/1997 come previsto dalla Tabella D comma 9 della legge 8 giugno 1962 n. 604 sono ridotti alla metà. Tutte le imposte e tasse relative al presente contratto saranno versate con modalità telematica mediante Modello Unico Informativo utilizzando il software UniMod.

Art. 22- NOMINA DEI REFERENTI DI CONTRATTO

Ai sensi dell'art. 20 del Capitolato Speciale in rappresentanza del concessionario è nominato referente il/laPer il Comune di Pomarance è nominato Direttore dell'Esecuzione e referente il/la

**Art. 23- OSSERVANZA DI DISPOSIZIONI DI LEGGE
E REGOLAMENTARI**

Si intendono espressamente richiamate e sottoscritte le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia e in particolare la Legge Regione Toscana 13 luglio 2007, n. 38 e s.m.i. per le disposizioni compatibili con il d.lgs. n. 50/2016, il Codice dei Contratti pubblici ed il Regolamento approvato con D.P.R. 5 ottobre 2010, n.207, nelle parti ancora vigenti. Ai sensi dell'art. 53 comma 16-ter del D.LGS. n. 165/2001 la Società attesta di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver conferito incarichi ad ex dipendenti, che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni nei loro confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto. Per l'interpretazione del contratto trovano applicazione gli articoli dal 1362 al 1371 del Codice Civile. Nel caso di contrasto tra le disposizioni contrattuali e il Capitolato Speciale prevalgono le disposizioni contrattuali. Per quanto non disciplinato nel presente contratto vale quanto disposto nel Capitolato Speciale.

Qualunque modifica/integrazione al presente contratto potrà essere apportata solo a mezzo di atto sottoscritto tra le parti a pena di nullità.

Il presente atto, stipulato nel luogo sopraindicato formato e stipulato in modalità elettronica, è stato redatto da me sottoscritto Segretario, mediante l'utilizzo e il controllo personale degli strumenti informatici su numero.....pagine a video ed è stato da me letto alle parti contraenti, ad eccezione degli allegati per dispensa espressa avutane dalle parti

che dichiarano di ben conoscerne il contenuto.=====

Le parti contraenti dichiarano altresì di riconoscere il presente contratto come la precisa e fedele riproduzione della loro volontà e con me ed alla mia presenza lo sottoscrivono con firma digitale ai sensi dell'art. 32, comma 14, del D.lgs. n. 50/2016 e del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 codice dell'amministrazione digitale (CAD) e dell'articolo 1, I comma lett.s., del D.Lgs 7/3/2005 n.82 (Codice dell'Amministrazione Digitale . CAD). Al riguardo io sottoscritto S.G. attesto che i certificati di firma utilizzati dalle parti sono validi e conformi al disposto dell'art.1, I comma, lett.s del D.Lgs. n.82/2005 sopra meglio specificato.

IL CONCESSIONARIO (firmato digitalmente)

IL DIRETTORE DEL SETTORE (firmato digitalmente)

Ai sensi dell'art. 1341 del Codice Civile, le parti approvano specificamente ed espressamente le clausole disposte all'art. 3 Durata e corrispettivo della concessione, art. 5 Modifica del contratto durante il periodo di efficacia, art. 7 Inizio e termine per l'esecuzione -penali, art. 9 Oneri ed obblighi diversi a carico del concessionario-Responsabilità del concessionario, art. 10 Ricavi e tariffe, art. 13 Clausola di riassorbimento del personale, art. 14 Disciplina del subappalto, art. 15 Coperture assicurative, art. 16 Divieto di cessione del contratto, art. 17 Revoca e risoluzione, art. 18 Recesso, art. 21 Spese di contratto.

IL CONCESSIONARIO (firmato digitalmente)

IL DIRETTORE DEL SETTORE (firmato digitalmente)

IL SEGRETARIO GENERALE (firmato digitalmente)